

<b>SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO</b>	
Descrizione del Procedimento Rilascio licenza di agibilità e di licenza pubblico spettacolo in locali Domanda in bollo	
Titolo del Procedimento RILASCIO LICENZE SU DOMANDA DI PARTE	
Settore: AMBIENTE E SPORTELLLO UNICO	Argomento: esercizio attività di pubblico spettacolo
Dirigente arch. Roberto Bonaventura Titolare P.O. dott. Daniela Pivato	U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile del Procedimento Daniela Pivato	Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan Istruttore Paolo Zamichieli
Termine del Procedimento: 60 giorni	
Fonti normative: artt. 68, 69, 71 ed 80 del TULPS RD n. 773/31, artt. 116,124, 125, 141, e 141 bis del RD n. 635/40, DPR 28.05.2001 n. 311; DPR 6.11.2002 n. 293; DPR 24.7.1977 n. 616; art. 19 DPR 09.05.1994 n. 407; punto 53 Legge 07.08.1940 n. 241 art. 20 DGRV n. 1080/2007 Assistenza sanitaria a eventi pubblici Regolamento comunale approvato con DCC n. 50 del 28.10.2009 D. Lgs. n.222/2016	
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si	
Eccezioni: no	
Requisiti e documentazione essenziale: morali art.11 del TULPS n.773/31, documentazione tecnica relativa alle strutture/locali utilizzati	
Numero procedimenti annui: circa 10	Adempimenti finanziari: liquidazione gettone presenza tecnico esterno appartenente alla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per locali con capienza superiore a 200 persone; l'agibilità è sostituita da asseverazione di tecnico abilitato per locali con capienza inferiore a 200 persone
Sistemi informatici coinvolti: protocollo informatico, tradewin, portale: <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> , web platform	Procedimenti collegati: agibilità art.80, notifica sanitaria in occasione di somministrazione
Avvio del procedimento: no	Modalità di avvio: ( X ) di parte ( ) d'ufficio ( ) entrambe
Istruttoria del Procedimento ( tempi,	Eventuali passaggi esterni

passaggi ) verifica a campione possesso requisiti, verifica agibilità dei locali/strutture per l'esercizio di pubblico spettacolo	all'Amministrazione ((tempi) verifica antimafia e penale a campione
Tipo pareri: ( x.) obbligatori ( ) facoltativi	Sospensione procedimento ( )si ( )no eventuale (X)
Atto finale: si (licenza)	Validità del provvedimento: periodo di svolgimento della manifestazione; illimitata per locali di pubblico spettacolo
SCIA ( ) si ( x ) no	Silenzio assenso si (x) no ( )

#### Altre informazioni

La licenza ha validità illimitata La sentenza del Consiglio di Stato n. 1858/98 del 22.12.1998 ha reintrodotta la disciplina del silenzio-assenso dei 60 giorni prevista dal punto 53 del DPR 407/94. Il locale è soggetto alla scia di prevenzione incendi qualora abbia una capienza superiore a 100 persone. A seguito della soppressione della licenza di cui all'art. 68 del TULPS, stabilito con l'art. 163 , terzo comma, del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, l'apertura di cinema o teatri è solo soggetta al rilascio della licenza di cui all'art. 80 TULPS. Il Decreto Legislativo 8.01.1998 n. 3 ha modificato l'art. 52 della L. 4.11.1965 n. 1213 stabilendo che ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il Prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati. Lo stesso decreto, inoltre, ha soppresso i nullaosta del Dipartimento dello Spettacolo per l'apertura dei cinema con un numero complessivo di posti non superiore a 1300 e quello per l'apertura di teatri. Con DPCM 29.09.1998 n. 391 (G.U. n. 265 del 12.11.1998) è stata fissata la disciplina per il rilascio del nullaosta governativo per l'apertura di cinema con capienza superiore a 1300 posti. Il DPR 311/2001, con le modificate apportate al regolamento del TULPS, ha innovato le modalità di controllo sui locali di pubblico spettacolo, con l'istituzione anche della Commissione comunale (art. 141-bis del TULPS). Altra novità importante apportata è quella che per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, anziché essere effettuati dalla Commissione Provinciale/Comunale sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Diversamente dal rilascio della licenza per effettuare spettacoli o trattenimenti, si ritiene che per la licenza in questione non sia necessario il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS trattandosi semplicemente di una idoneità dei "locali".

25\_spettacoli 68\_80 2017.doc